

- 1 LUG 2016

CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO
RELATIVO ALL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS)

Il giorno 1° del mese di LUGLIO dell'anno 2016 presso la sede della Regione,
ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano, n. 9,

TRA

la regione Marche, codice fiscale 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale,
Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il 15 marzo 1966, elettivamente domiciliato nella sede dell'Ente, di
seguito denominata "Regione",

E

Francesco Di Stanislao, nato a Tortoreto (TE) il 06/12/1952 e residente a Senigallia (AN) - , in Via A.
Vespucci - Marzocca, n. 14, C.F. DSTFNC52T06L307P, di seguito denominato "direttore",

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilità di conferire l'incarico di direttore dell'ARS anche a soggetti esterni all'amministrazione);
- la legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
- la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 27 giugno 2016 con la quale Francesco Di Stanislao è stato nominato direttore dell'ARS;

DATO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014 in ordine all'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo codice di comportamento;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto del contratto

1. La Regione conferisce a Francesco Di Stanislao, che accetta, l'incarico di direttore dell'ARS, con sede di lavoro nella sede legale della Regione in Via Gentile da Fabriano, n. 9.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, Francesco Di Stanislao assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo ricoperto definite dall'articolo 4 della legge regionale n. 26/1996, nonché di quelle indicate nel presente contratto, ovvero derivante da altre pertinenti disposizioni legislative o regolamentari, vigenti o future, dalla Regione.
3. Il direttore si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da norme e disposizioni regionali e risponde direttamente del raggiungimento degli obiettivi e direttive fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto al segreto sulle attività di servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria dell'incarico, connessa al ruolo apicale della figura dirigenziale oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, quale emergente dall'ordinamento della dirigenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e, quanto alla Regione, dalle leggi regionali n. 26/1996 e n. 20/2001.

ART. 2 – Attività dell'ARS

1. L'ARS espleta le funzioni indicate dall'articolo 4 della legge regionale n. 26/1996, secondo quanto ivi previsto. Per tale effetto, le strutture dell'ARS ed i relativi dirigenti collaborano con il Servizio Sanità ed il Servizio Politiche sociali e sport nei settori di rispettiva competenza.
2. Il direttore, per le attività di supporto alla programmazione in materia di sanità, opera in collegamento funzionale con il Presidente della Giunta regionale, titolare della delega in materia di programmazione.

ART. 3 – Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

1. Il direttore si impegna a svolgere l'incarico di cui all'articolo 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1 il direttore dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di lavoro con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/200, nonché in nessuna delle specifiche situazioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013. Si impegna, inoltre, a non incorrervi per tutta la durata del presente contratto.
3. Il direttore si impegna a non svolgere attività che contrastano con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.

ART. 4 – Decorrenza e durata

1. L'incarico decorre, sia ai fini giuridici che economici, dal 1° luglio 2016 ed ha la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio, nonché le cause di estinzione anticipata di cui all'articolo 7.

ART. 5 – Obiettivi fondamentali

1. Il direttore si impegna ad assicurare un sistema di governo del sistema sanitario integrato e caratterizzato da flussi informativi, organizzativi e strutturali costanti e coordinati, per il



raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente, nonché ad assicurare il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di gestione assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

2. Il raggiungimento di tali obiettivi è verificato secondo il sistema di valutazione delle prestazioni adottato dalla Giunta regionale ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e dalla legge regionale n. 22/2010, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area II della dirigenza pubblica.

ART. 6 – Trattamento economico-previdenziale

1. Al direttore spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di € 140.000,00 da corrispondere in dodici quote mensili posticipate.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato con un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso trattamento economico, da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
3. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio.
4. Al direttore spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni fuori sede, nella misura prevista per i dirigenti regionali. Spetta altresì, per l'espletamento della propria attività presso le sedi della regione Marche, l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.
5. Per le contribuzioni previdenziali obbligatorie le parti convengono di attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 – Cause di estinzione anticipata del rapporto

1. Nei casi in cui la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie stabilite dal decreto legislativo n. 150/2009 e dalla legge regionale n. 22/2010, nel rispetto dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e del contratto collettivo dell'area II della dirigenza pubblica, il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con provvedimento motivato della Giunta regionale.
2. Il presente contratto si intende comunque risolto di diritto in caso di soppressione della struttura o di sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate, effettuate nelle forme previste dalla vigente normativa.
3. Il direttore o la Regione possono recedere anticipatamente dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni. In tale caso la parte recedente deve darne comunicazione all'altra con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. E' facoltà della Regione di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso del direttore. In tal caso nulla è dovuto a titolo di mancato preavviso.
4. In caso di inosservanza del preavviso, il direttore o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere un'indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.
5. Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Anche in tal caso nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

ART. 8 – Norme finali

1. Le parti danno come conosciuti i provvedimenti normativi, amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, del codice civile e, in quanto compatibili e applicabili, dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area II della dirigenza, in particolare per quanto riguarda, ferie e festività, assenze a vario titolo, retribuite e non, patrocinio legale.

ART. 9 – Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10 – Bollo e registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto in Ancona, il - 1 LUG. 2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


P. T.


IL DIRETTORE



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 7, 8 e 9.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



IL DIRETTORE

